

ACCESSO: Nei confronti degli atti di una pratica edilizia - Concernente i lavori eseguiti dai vicini al confine o in adiacenza all'immobile dell'accedente - Sussiste - Fattispecie.

Tar Sardegna - Cagliari, Sez. I, 4 agosto 2022, n. 569

“[...] non può essere disconosciuto il diritto del ricorrente di accedere alla documentazione concernente le opere realizzate dai vicini al confine o in adiacenza all'immobile di sua proprietà, avendo l'interessato adeguatamente rappresentato le ragioni che rendono necessaria la conoscenza della documentazione in questione ai fini della cura e difesa dei suoi interessi giuridici, siccome desumibili dall'istanza;

[...] il ricorrente, infatti, ha bisogno di conoscere le condizioni strutturali e la stabilità del proprio immobile (al fine di provvedere a lavori di ristrutturazione) anche in relazione all'eventuale impatto derivante sullo stesso dalle opere realizzate dai vicini [...].”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monastir;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2022 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato:

– che il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Comune di Monastir ha rigettato la sua istanza di accesso avente ad oggetto gli “*atti dell'immobile contiguo, atti a verifiche/valutazioni strutturali su proprio immobile che presenta lesioni*”;

– che l'Amministrazione, nel diniego impugnato, oltre a prendere atto delle motivazioni (“*ritenute valide ai fini del diniego*”) espresse dai vicini controinteressati nella nota di opposizione all'accesso, evidenzia che “*la motivazione della richiesta presentata non concerne la verifica del rispetto delle previsioni urbanistiche dell'immobile confinante*” e che tali ragioni denotano “*la mancanza dell'interesse diretto concreto ed attuale alla presa visione ed eventuale estrazione di copia degli atti relativi all'immobile di cui all'oggetto*”;

Ritenuto:

– che non può essere disconosciuto il diritto del ricorrente di accedere alla documentazione concernente le opere realizzate dai vicini al confine o in adiacenza all'immobile di sua proprietà, avendo l'interessato adeguatamente rappresentato le ragioni che rendono necessaria la conoscenza

della documentazione in questione ai fini della cura e difesa dei suoi interessi giuridici, siccome desumibili dall'istanza;

– che il ricorrente, infatti, ha bisogno di conoscere le condizioni strutturali e la stabilità del proprio immobile (al fine di provvedere a lavori di ristrutturazione) anche in relazione all'eventuale impatto derivante sullo stesso dalle opere realizzate dai vicini;

– che per tale ragione l'istanza presentata dal ricorrente non può ritenersi meramente emulativa, né preordinata ad un controllo generalizzato, restando irrilevante la mancata indicazione nella stessa della necessità di verificare il rispetto delle previsioni urbanistiche dell'immobile confinante;

– che, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente obbligo per il Comune di consentire l'accesso alla documentazione richiesta, limitatamente a quella concernente i lavori eseguiti dai vicini al confine o in adiacenza all'immobile dell'interessato, nel termine di giorni 30 dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;

Ritenuto di poter compensare le spese del giudizio tra le parti costituite, tenuto conto della peculiarità della vicenda;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto ordina al Comune resistente l'esibizione della documentazione richiesta, nei limiti e nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate tra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Dante D'Alessio, Presidente

Tito Aru, Consigliere

Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore

IL SEGRETARIO